

*Vizi dell'opera per errori di progettazione e responsabilità solidale di
appaltatore e direttore dei lavori*

Tribunale di Reggio Emilia; 27 giugno 2014. Estensore Morlini.

**Appalto – vizi dell'opera per errori di progettazione –
responsabilità solidale di appaltatore e direttore lavori – sussiste –
limiti e condizioni.**

Nel caso di vizi dell'opera derivanti da una carente progettazione, l'appaltatore risponde, in solido col progettista, sia nel caso in cui si sia accorto degli errori e non li abbia tempestivamente denunciati, sia nel caso in cui, pur non essendosi accorto degli errori, lo avrebbe potuto fare con l'uso della normale diligenza; conseguentemente, l'appaltatore è esentato da responsabilità solo ove dimostri che gli errori non potevano essere riconosciuti con l'ordinaria diligenza richiesta all'appaltatore stesso, ovvero nel caso in cui, pur essendo gli errori stati prospettati e denunciati al committente, questi ha però imposto l'esecuzione del progetto, posto che in tale eccezionale caso l'appaltatore ha agito come nudus minister, a rischio del committente e con degradazione del rapporto di appalto a mero lavoro subordinato.

Il direttore dei lavori risponde nei confronti del committente non solo nel caso in cui i vizi dell'opera derivino dal mancato rispetto del progetto, posto che tra gli obblighi del direttore stesso vi è quello di riscontrare la progressiva conformità dell'opera al progetto; ma risponde anche, in solido con progettista e appaltatore, anche nel caso i vizi derivino da carenze progettuali, posto che è suo obbligo quello di controllare che le modalità dell'esecuzione dell'opera siano in linea non solo con il progetto, ma anche con le regole della tecnica, fino al punto di provvedere alla correzione di eventuali carenze progettuali.

L'impegno dell'appaltatore di provvedere all'eliminazione dei vizi dell'opera, che può anche essere assunto tramite comportamenti concludenti, implica il riconoscimento unilaterale dell'esistenza dei vizi stessi, e dà vita ad un'obbligazione nuova rispetto a quella ordinaria, svincolata dai termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1667 c.c. e soggetta invece all'originaria prescrizione decennale.

(Massime a cura di Gianluigi Morlini - Riproduzione riservata)

FATTO

La controversia trae origine da lavori di progettazione ed installazione di un impianto termico, eseguiti presso un edificio in Fabbrico. In particolare e relativamente a tali lavori, committenti sono i coniugi R. T. e G. F., progettista è lo Studio Tecnico P., direttore dei lavori è l'architetto P. L.,

Riproduzione riservata

appaltatore è N.I., fornitore dei materiali installati è E.T., mentre Reale Mutua è l'assicuratore di Studio Tecnico P.

Ciò posto, gli attori e committenti T. e F. deducono il non corretto funzionamento dell'impianto, e, sul presupposto dell'erroneità del progetto, evocano in giudizio lo Studio Tecnico P., al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.

Costituendosi in giudizio, resiste lo Studio Tecnico P., che comunque chiede ed ottiene la chiamata in garanzia sia della propria assicurazione Reale Mutua, per essere manlevato in denegata ipotesi di condanna; sia dell'appaltatore N.I., del direttore dei lavori P. L. e del fornitore dei materiali E.T., indicati come diretti responsabili dei danni lamentati da parte attrice, perché rispondano nei confronti di parte attrice stessa.

Tutti i terzi chiamati, così come la convenuta, per un verso escludono la propria responsabilità in relazione ai vizi ed ai malfunzionamenti denunciati dall'attore, indicando come responsabili le altre parti processuali; per altro verso formulano comunque eccezione di prescrizione e di decadenza in relazione alla tardiva denuncia dei vizi stessi.

La controversia, per la quale già era stato svolto un ATP *ante causam*, è successivamente istruita anche con l'esame dei testi indotti dalle parti, nonché con una CTU affidata all'ingegner Alessandro Spallanzani.

DIRITTO

a) La causa può essere decisa muovendo dalle conclusioni della CTU, svolta con motivazione convincente e pienamente condivisibile, che ha adeguatamente replicato ai rilievi delle parti, dalla quale il Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un *iter* logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato.

Ha infatti spiegato il perito che i vizi ed i malfunzionamenti dedotti da parte attrice sono certamente esistenti (cfr. pag. 10-15 perizia); ed invero tale esistenza neppure è realmente contestata da parte convenuta e dai terzi chiamati negli atti processuali, atteso che il reale oggetto del contendere è in realtà la quantificazione dei vizi e la loro addebitabilità alle singole parti processuali.

Ciò detto, deve ritenersi che tutti soggetti processuali evocati in giudizio siano, a vario titolo ed in misura diversa, direttamente o indirettamente responsabili della causazione dei vizi.

In particolare, il progettista Tecno P. è certamente il principale responsabile, avendo errato sia inizialmente nel valutare *“le potenzialità di picco, sia invernali che estive, relativamente agli alloggi”*; sia successivamente nel convalidare *“modifiche impiantistiche nella ricollocazione delle motocondensanti esterne in zone non idonee al corretto funzionamento delle stesse”* (pag. 16 perizia).

Responsabile è però anche l'installatore ed appaltatore N.I., *“per avere convalidato la scelta di una ricollocazione delle motocondensanti esterne che era palesemente in contrasto con le buone tecniche impiantistiche, senza mai sollevare eccezioni di sorta, anche quando le carenze funzionali risultavano palesemente evidenti”* (pag. 16 perizia).

Responsabile è poi anche la E.T., quale fornitrice dei generatori a pompa di calore, *“per non avere sollevato eccezione di sorta già nel momento in cui, a seguito di sopralluogo effettuato per rilevare le carenze funzionali lamentate, non metteva in evidenza il palese difetto di installazione”* (pag. 17 perizia).

Infine, responsabile è pure il direttore dei lavori P. L., “*per avere fornito indicazioni sulla collocazione delle macchine esterne in siti incompatibili ad un corretto funzionamento dei macchinari esterne*” stesse (pag. 17 perizia).

b) Tanto premesso, ciascuna delle parti è tenuta a risarcire il danno subito dai committenti.

Infatti, da una prima angolazione il progettista Studio Tecnico P. deve rispondere per gli errori dell'opera progettuale a lui direttamente riconducibile.

Da una seconda angolazione e diversamente da quanto sostenuto dalla difesa di N.I. durante tutto l'arco della causa, con il progettista risponde in solido l'appaltatore sia nel caso in cui egli si sia accorto degli errori e non li abbia tempestivamente denunciati al committente; sia nel caso in cui, pur non essendosi accorto degli stessi, lo avrebbe potuto fare con l'uso della normale diligenza e delle normali cognizioni tecniche.

Invero, anche in presenza di un progetto, residua pur sempre un margine di autonomia per l'appaltatore, che gli impone di attenersi alle regole dell'arte e di assicurare alla controparte un risultato tecnico conforme alle esigenze, eliminando le cause oggettivamente suscettibili di inficiare la riuscita della realizzazione dell'opera.

Rientra infatti tra gli obblighi di diligenza dell'appaltatore, senza necessità di una specifica pattuizione, esercitare il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente, posto che dalla corretta progettazione, oltre che dall'esecuzione dell'opera, dipende il risultato promesso (Cass. n. 3932/2008), e che l'obbligazione dell'appaltatore è qualificata, con terminologia forse ora superata ma certamente idonea a lumeggiare il concetto, come di risultato (da ultimo, cfr. Cass. n. 8016/2012).

Conseguentemente, l'appaltatore è esentato da responsabilità solo ove dimostri che gli errori non potevano essere riconosciuti con l'ordinaria diligenza richiesta all'appaltatore stesso; ovvero nel caso in cui, pur essendo gli errori stati chiaramente prospettati e denunciati al committente, questi ha però imposto, direttamente o tramite il direttore dei lavori, l'esecuzione del progetto ribadendo le istruzioni, posto che in tale eccezionale caso l'appaltatore ha agito come *nudus minister*, a rischio del committente e con degradazione del rapporto di appalto a mero lavoro subordinato (*ex pluribus*, cfr. Cass. n. 8016/2012, Cass. n. 6202/2009, Cass. n. 28605/2008, Cass. n. 7755/2007, Cass. n. 6931/2007, Cass. n. 3752/2007, Cass. n. 15782/2006, Cass. n. 12995/2006, 7515/2005, Cass. n. 4361/2005).

Pertanto, poiché nel caso che qui occupa la stessa difesa della convenuta ha parlato di “*evidenti errori nel progetto*” (pag. 5 comparsa di risposta); e poiché l'istruttoria esperita non ha comprovato una situazione assimilabile a quella del *nudus minister* (le deposizioni dei testi Cesari e Bondavalli non sono infatti idonee a comprovare che l'appaltatore abbia chiaramente segnalato al committente l'impossibilità di funzionamento dell'impianto per i vizi progettuali, risultando piuttosto che sia limitato ad asserire che ci sarebbero potuti essere problemi e che sarebbe stato meglio posizionare le macchine altrove); per tali motivi, deriva che degli errori progettuali risponde anche l'appaltatore.

Da una terza angolazione e per considerazioni del tutto simili, dei danni cagionati alla committenza deve rispondere anche E.T., la quale non si è limitata a vendere il materiale, ma ha proceduto ad un sopralluogo senza segnalare le evidenti carenze funzionali e l'impossibilità del corretto funzionamento dei macchinari.

Infine e da una quarta angolazione, in solido con progettista ed appaltatore deve rispondere anche il direttore dei lavori.

Sul punto, si osserva che il direttore risponde nei confronti del committente non solo nel caso in cui i vizi derivino dal mancato rispetto del progetto, posto che tra gli obblighi del direttore stesso vi è quello di riscontrare la progressiva conformità dell'opera al progetto; ma anche nel caso i vizi derivino da carenze progettuali, ferma ovviamente la responsabilità del progettista e dell'appaltatore in base a quanto sopra argomentato, posto che è suo obbligo quello di controllare che le modalità dell'esecuzione dell'opera siano in linea non solo con il progetto, ma anche con le regole della tecnica (cfr. Cass. n. 10728/2008, Cass. n. 15255/2005), fino al punto di provvedere alla correzione di eventuali carenze progettuali.

c) Né sono fondate le eccezioni di prescrizione e decadenza sollevate dalle difese di convenuti e terzi chiamati.

Sul punto, deve replicarsi che, per un verso, l'impegno dell'appaltatore di provvedere all'eliminazione dei vizi dell'opera, implica il riconoscimento unilaterale dell'esistenza dei vizi stessi, e costituisce un'obbligazione nuova rispetto a quella ordinaria, svincolata dai termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1667 c.c. e soggetta invece all'originaria prescrizione decennale (*ex pluribus*, cfr. Cass. n. 19560/2009, Cass. n. 6670/2009); e tale impegno, in aderenza ai principi generali, può anche essere assunto tramite comportamenti concludenti (Cass. n. 6670/2009).

Ciò posto, è risultato processualmente provato che vi sono stati ripetuti interventi riparatori sull'impianto termico per cui è causa, al fine di cercare di superare vizi e malfunzionamenti manifestatisi (cfr. deposizione dei testi Ghiselli, Cavestro, Zambolin in risposta al capo 5 della memoria istruttoria attorea), ciò che, in base a quanto sopra, integra una nuova obbligazione svincolata dai termini decadenziali prescrizionali di cui all'articolo 1667 c.c.

Per altro verso e comunque, anche a volere in mera ipotesi diversamente opinare, dirimente appare il rilievo per il quale, stante l'oggettiva difficoltà ad individuare i singoli responsabili nella causazione del vizio, e stante il fatto che per pacifica giurisprudenza il termine decadenziale decorre da quando si ha ragionevole ed adeguata conoscenza dell'imputabilità del vizio, è ben possibile, nel caso di specie, far decorrere tale conoscenza addirittura dal momento dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo (così Cass. n. 19757/2011, Cass. n. 6735/2000, Cass. n. 5311/1998 e Cass. n. 7541/1995).

d) Alla stregua dei principi generali codificati dall'art. 2055 c.c., poi, qualora il danno sia provocato, come nel caso che qui occupa, da più soggetti (cioè progettista, appaltatore, direttore dei lavori e fornitore dei materiali) per inadempimenti rispetto a diversi contratti intercorsi tra ciascuno di essi ed il danneggiato (cioè il committente), in base alla responsabilità solidale dei debitori, il creditore può rivolgersi a ciascuno dei danneggianti per ottenere il risarcimento di tutto il danno, ed il debitore escusso ha poi regresso verso ciascuno degli altri responsabili per la ripetizione della parte da ciascuno di essi dovuta, da presumersi uguale in mancanza di un accertamento contrario.

Infatti, al fine di ritenere la solidarietà di tutte le parti all'obbligo risarcitorio, è sufficiente che le azioni o le omissioni di ciascuna di esse abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilavando che costituiscano autonomi fatti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse (per tutte, cfr. Cass. n. 5944/1997, Cass. n. 13039/1991).

Nel caso che qui occupa, l'attore ha ritenuto di formulare la propria domanda risarcitoria solo nei confronti del progettista Studio Tecnico P., e non ha

invece esteso la domanda anche agli altri soggetti processuali, neppure dopo la loro chiamata in giudizio ad opera del convenuto.

Pertanto, il convenuto dovrà essere condannato a risarcire il danno patito dagli attori, in solido tra loro; ed il convenuto stesso avrà diritto di regresso verso N.I., L. ed E.T..

La misura del regresso può essere stabilita sulla base di quanto ragionevolmente indicato dal CTU, che ha ritenuto di addebitare il contributo causale alla produzione dell'evento per il 45% a carico di Studio Tecnico P., per il 35% a carico di N.I., per il 15% a carico di P. L. e per il rimanente 5% a carico di E.T. (cfr. pag. 17 e 18 perizia).

Discende che, essendo Studio Tecnico P. condannato a risarcire l'intero danno subito dai committenti, lo stesso Studio Tecnico P. potrà rivalersi nei confronti di N.I. per il 35% di quanto pagato, nei confronti di P. L. per il 15% di quanto pagato, nei confronti di E.T. per il 5% di quanto pagato (cfr. pag. 21 perizia).

e) Venendo allora alla quantificazione del danno, lo stesso può essere indicato, alla stregua di quanto chiarito alle pagine 22 e 33 della perizia, in € 25.919 per spese necessarie all'eliminazione dei vizi (cioè, € 25.595 oltre Iva, ma con detrazione di € 5.308 per il consequenziale maggior valore dell'impianto); nonché, in ragione di quanto indicato a pagina 34 della perizia, in ulteriori € 4.278,70 per gli acquisti resisi necessari a seguito dei vizi e per le maggiori spese di energia elettrica consumata in modo anomalo a cagione di un impianto di riscaldamento non correttamente funzionante.

Ne deriva che il complessivo danno subito da parte attrice è pari ad € 30.197,7.

Sulla somma capitale, debito di valore in quanto posta risarcitoria, vanno conteggiati rivalutazione ed interessi moratori al tasso legale, che per pacifica giurisprudenza decorrono dal momento del fatto, *id est* l'installazione incontestatamente avvenuta nell'ottobre 2008 (e da indicarsi come completata a metà mese, quindi il 15/10/2008), sulla somma via via rivalutata e sino al saldo (cfr. Cass. Sez. Un. n. 1712/1995 e la mai contrastata successiva giurisprudenza di legittimità).

f) Fondata è poi la domanda di manleva da Studio Tecnico P. nei confronti della propria assicurazione Reale Mutua, essendo il rischio professionale pienamente ricompreso nelle condizioni di polizza.

Pertanto, Reale Mutua dovrà essere condannata a restituire al proprio assicurato tutto quanto pagato agli attori, in dipendenza della presente sentenza, per somma capitale, interessi, rivalutazioni, spese di lite e di CTU.

g) Circa infine le spese di lite, occorre distinguere tra i vari rapporti processuali.

In particolare, nei rapporti tra attori e convenuto, non vi sono motivi per derogare ai principi generali posti dall'articolo 91 c.p.c., e pertanto le spese sono poste a carico del soccombente Studio Tecnico P. ed a favore degli attori, in solido tra loro.

Parimenti, nei rapporti tra la convenuta Studio Tecnico P. e la terza chiamata Reale Mutua, le spese seguono nuovamente la soccombenza, e sono quindi poste a carico della terza chiamata ed a favore della convenuta

Nei rapporti tra il convenuto Studio Tecnico P. ed i terzi chiamati N.I., P. L. ed E.T., invece, la sostanziale soccombenza reciproca, attestata dalla corresponsabilità di tutte le parti nella causazione dell'evento dannoso, integra i motivi di cui all'articolo 92 comma 2 c.p.c. per compensare integralmente tra le parti le spese.

Quanto alla misura delle spese, le stesse vanno liquidate così come da dispositivo e con riferimento al D.M. n. 55/2014, norma da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore così come previsto dall'art. 28 (cfr. anche la giurisprudenza consolidata di Cass. Sez. Un. nn. 17405-6/2012, Cass. nn. 18473/2012, 18551/2012, 18920/2012, ritenuta costituzionalmente non illegittima da Corte Cost. ord. n. 261/2013, formatasi sotto il vigore del precedente DM n. 140/2012 ma sicuramente applicabile anche al successivo DM 55/2014), tenendo a mente un valore prossimo a quelli medi per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, nell'ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il *decisum* di causa, e tenendo altresì a mente che lo scaglione di riferimento è quello relativo al *decisum* e non già al *disputatum* (art. 5 comma 1 DM n. 55/2014, nonché Cass. Sez. Un. n. 19014/2007, Cass. n. 3996/2010, Cass. n. 226/2011).

Infine, le spese di ATP e di CTU, rispettivamente liquidate *ante causam* ed in corso di causa, possono essere poste a carico dei cinque definitivamente soccombenti convenuto e terzi chiamati (Studio Tecnico P., N.I., P. L., E.T., Reale Mutua assicurazioni), in solido nei rapporti esterni ed in via parziaria nei rapporti interni.

Si dà atto che il presente fascicolo è per la prima volta pervenuto a questo Giudice, trasferito al Tribunale di Reggio Emilia il 11/4/2012, all'udienza del 4/10/2012, e, dopo avere disposto l'istruttoria testimoniale e CTU, nonché dopo avere esperito tentativo di conciliazione, è stato deciso all'udienza del 27/6/2014 con sentenza contestuale ex art. 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e depositata telematicamente.

P.Q.M.

il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa

- condanna Studio Tecnico P. a pagare a T. R. e F. G., in solido tra loro, € 30.197,7, oltre rivalutazione ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dal 15/10/2008 al saldo;
- condanna N.I. s.r.l. a restituire a Studio Tecnico P. il 35% di quanto pagato a T. R. e F. G. per somma capitale, interessi e rivalutazione;
- condanna L. P. a restituire a Studio Tecnico P. il 15% di quanto pagato a T. R. e F. G. per somma capitale, interessi e rivalutazione;
- condanna E.T. s.p.a. a restituire a Studio Tecnico P. il 5% di quanto pagato a T. R. e F. G. per somma capitale, interessi e rivalutazione;
- condanna Reale Mutua Assicurazioni s.p.a. a manlevare Studio Tecnico P. da quanto pagato a T. R. e F. G., in dipendenza della presente sentenza, per somma capitale, interessi, rivalutazioni, spese di lite, di CTU e di ATP;
- condanna Studio Tecnico P. a rifondere a T. R. e F. G., in solido tra loro, le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 400 per rimborsi, € 7.000 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie;
- condanna Reale Mutua Assicurazioni s.p.a. rifondere a Studio Tecnico P. le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 50 per rimborsi, € 6.000 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie;
- compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra Studio Tecnico P., N.I. s.r.l., L. P., E.T. s.p.a.;
- pone le spese di CTU già liquidate in corso di causa con separato decreto 6/2/2014, nonché le spese di ATP liquidate *ante causam*, definitivamente a carico di Studio Tecnico P., N.I. s.r.l., L. P., E.T. s.p.a. e Reale Mutua

Assicurazioni s.p.a., in solido tra loro nei rapporti esterni ed in via parziaria nei rapporti interni.
Reggio Emilia, 27/6/2014